

Regolamento

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

**COMUNE DI LIMONE
PIEMONTE (CN)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 34 DEL 07/06/2007

1. DISPOSIZIONI GENERALI	3
1.1. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	3
1.3. PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	5
1.4. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	5
1.5. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	6
2. ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....	6
2.1. DEFINIZIONI E DEROGHE	6
2.2. NORME TECNICHE - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	6
2.2.1. <i>Impianti ed attrezzature</i>	6
2.2.2. <i>Orari</i>	7
2.2.3. <i>Limiti massimi</i>	7
2.2.4. <i>Emergenze</i>	7
2.3. NORME TECNICHE - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL' APERTO	7
2.3.1. <i>Definizioni</i>	7
2.3.2. <i>Localizzazione delle aree</i>	7
2.3.3. <i>Orari</i>	8
2.3.4. <i>Limiti massimi</i>	8
2.4. NORME AMMINISTRATIVE.....	8
2.4.1. <i>Modalità per il rilascio delle Autorizzazioni</i>	8
2.4.2. <i>Autorizzazioni in deroga ai limiti del Regolamento per le attività rumorose temporanee</i>	8
3. ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	9
3.1. ALLARMI ACUSTICI.....	9
4. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	9
4.1. SANZIONI.....	9
4.2. SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	9

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi della Legge Quadro n. 447/95 e della L.R. n. 52/00.

Al fine di cui sopra, valgono le definizioni indicate dalla Legge Quadro e dai relativi Decreti attuativi.

1.2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva), sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno,
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- ✓ nelle aree fatte rientrare in classe VI;
- ✓ se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- ✓ se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- ✓ al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime,
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali,
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

1. se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
2. se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione. In questo caso il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali, in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori (1 o 2), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto 2, comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge Quadro 447/95.

1.3. PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune, con le modalità indicate all'art. 14 della L.R. n. 52/00, apposito piano di risanamento acustico (PdRA) entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA, il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A. del Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, e, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, dell'A.S.L. n. 15.

1.4. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004; i seguenti soggetti:

- i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate nell' art. 8, comma 2 della Legge n. 447/95, e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici ed eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- i richiedenti il rilascio:
 - di Concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni per servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri Provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra Licenza od Autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Sono fatte salve, in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della Legge Regionale 14/12/1998 n. 40 Regione Piemonte - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione di cui al comma precedente sia prevista denuncia di inizio di attività (od altro atto equivalente), la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa (od al diverso atto equivalente).

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a della Legge n. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che, per tale ragione, potranno

essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da un tecnico competente.

1.5. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3 della Legge 447/1995, e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico in base alle modalità indicate dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004:

- ✓ scuole e asili nido,
- ✓ ospedali,
- ✓ case di cura e di riposo,
- ✓ parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- ✓ nuovi insediamenti residenziali, prossimi alle opere indicate dall'art. 8, comma 2 della Legge n. 447/95.

2. ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

2.1. DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea una qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica, a norma del presente Regolamento.

2.2. NORME TECNICHE - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

2.2.1. IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso (sia fissi che mobili) dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, e dovranno essere collocati in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

2.2.2. ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, al di sopra dei limiti di zona, è consentito nei seguenti giorni ed orari :

- nei giorni feriali compresi tra il 01/07 ed il 31/08 di ogni anno, nei seguenti orari :
 - mattino : dalle ore 8.00 alle ore 13.00
 - pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 19.00
- nei giorni feriali compresi tra il 01/09 ed il 30/06 di ogni anno, nel seguente orario :
 - dalle ore 7.30 alle 20.00
- divieto assoluto per tutte le domeniche dell'anno.

L'attivazione di cantieri edili e stradali, al di sopra dei limiti di zona, non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di Classe I e II, senza la deroga prevista al paragrafo 2.4.2. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali, al di sopra dei limiti di zona, al di fuori dell'orario scolastico.

2.2.3. LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di almeno 30 minuti.

2.2.4. EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali, da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per quanto concerne l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente ed il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

2.3. NORME TECNICHE - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

2.3.1. DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate al paragrafo 2.1 del presente Regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali, ad esempio, piani-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente le 16 giornate nell'arco di un anno.

2.3.2. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto nel paragrafo 2.3.1, relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di Autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L. n. 15, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento.

2.3.3. ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 23:00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

2.3.4. LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di almeno 30 minuti.

2.4. NORME AMMINISTRATIVE

2.4.1. MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati nei precedenti paragrafi, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio della stessa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di Autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, e sentito il parere della A.S.L. n. 15, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento, conservando la facoltà di specificare alcune prescrizioni supplementari, all'applicazione delle quali la deroga rimane vincolata.

2.4.2. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, in deroga ai limiti del presente Regolamento, il legale rappresentante pro-tempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati, secondo la modulistica specifica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa, e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi ed agli orari del presente Regolamento.

3. ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

3.1. ALLARMI ACUSTICI

Per quanto riguarda le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti previsti dal presente Regolamento; tuttavia la durata di tale emissione non può essere superiore a 15 minuti, nel periodo di riferimento diurno o notturno.

4. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

4.1. SANZIONI

Il mancato rispetto del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art.10 della Legge Quadro n. 447/95 e dall'art. 17 della L.R. n. 52/2000.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del Codice Penale, e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, per l'inosservanza di Provvedimenti legalmente emessi dall'Autorità Sanitaria per ragioni di igiene.

4.2. SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della Licenza o Autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Allegato 3
(cantieri edili, stradali o assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER
ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI LIMONE P. TE

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della Ditta _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'Autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'Autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta dal Tecnico Competente in Acustica.

In fede.

data _____

firma _____

Allegato 4

(manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO

DEL COMUNE DI LIMONE P.TE

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione Ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del sottocapitolo 2.3 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'Autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'Autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta dal Tecnico Competente in Acustica.

In fede.

data _____

firma _____

Allegato 5
(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, e assimilabili)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI P.TE

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione Ditta

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo, consistente in:

A tal fine, il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____